

REGIONE PIEMONTE  
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA  
DIREZIONE 11 AGRICOLTURA  
SETTORE SVILUPPO DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 DELLA REGIONE PIEMONTE  
MISURA 215 "PAGAMENTI PER IL BENESSERE ANIMALE"  
CAMPAGNA 2010

DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE  
DOMANDE DI PAGAMENTO PER LA PROSECUZIONE DEGLI IMPEGNI  
AI SENSI DELLA MISURA:

215 "PAGAMENTI PER IL BENESSERE ANIMALE"

INDICE

I. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE, COMUNI A TUTTE LE AZIONI

*PARTE 1 NORME E COMPETENZE*

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2. COMPETENZE
3. RINVIO

*PARTE 2 DOMANDE DI PAGAMENTO*

4. OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO
5. BENEFICIARI
6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
7. DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE
8. MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
9. TERMINI DI PRESENTAZIONE

*PARTE 3 VARIAZIONI NEGLI IMPEGNI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE*

10. RIDUZIONE DEI CAPI O DELLA UBA OGGETTO DI IMPEGNO
11. CONDIZIONALITA' E REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI IN MATERIA DI BENESSERE ANIMALE

*PARTE 4 FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE*

12. RIGETTO DELLE DOMANDE
13. MUTAMENTI DELLA SITUAZIONE RISPETTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
14. SITUAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE
15. ISTRUTTORIA E CONTROLLI

*PARTE 5 PROVVEDIMENTI CON ESITO NEGATIVO (O PARZIALMENTE NEGATIVO)*

16. ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL PSR
17. ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO (O RIDUZIONI DEL PAGAMENTO) A CAUSA DI DIFFORMITA' O VIOLAZIONI
18. RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI

II. DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELLA MISURA 215

## I. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### PARTE 1 NORME E COMPETENZE

#### 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La corresponsione dei pagamenti per il benessere animale è vincolata alla verifica per l'intero periodo di impegno quinquennale:

- della correttezza delle dichiarazioni riguardanti i capi dell'azienda;
- del rispetto della condizionalità e dei requisiti di gestione obbligatori (baseline);
- del rispetto degli impegni per il benessere animale assunti, secondo le indicazioni del PSR e delle disposizioni applicative inerenti l'azione cui volontariamente si è scelto di aderire.

I riferimenti normativi sono i seguenti:

- i regolamenti (CE) n. 1698/05, n. 1974/06 e loro s.m.i., inerenti il sostegno allo sviluppo rurale;
- le norme di condizionalità di cui al reg. (CE) 73/2009, al Decreto Ministeriale n. 30125 del 22.12.2009 ed ai provvedimenti applicativi regionali;
- il reg. (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione del reg. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo e che ha abrogato il reg. CE 796/2004 a decorrere dal 1° gennaio 2010. Il reg CE 796/2004 resta tuttavia in vigore per le domande per le quali vengono attribuiti premi in un periodo di erogazione iniziato anteriormente al 1° gennaio 2010. Tale è il caso delle domande di cui al presente bando;
- il PSR 2007-2013 vigente (approvato con Decisione della Commissione europea (C2010) n. 1161 del 7.03.2010), consultabile sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo:  
[http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007\\_13/dwd/documentazione/2009/testointegrato.pdf](http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/dwd/documentazione/2009/testointegrato.pdf) ;
- le disposizioni regionali relative alle azioni interessate (DGR n. 66-11823 del 20.07.2009, D.D. n. 652 del 30.07.2009, D.D. n. 898 del 28.09.2009, D.D. n. 1032 del 21.10.2009, D.D. n. 1148 del 13.11.2009, D.D. n. 1222 del 26.11.2009, DGR n. 59-13335 del 15.02.2010, D.D. n. 220 del 05.03.2010;
- in riferimento ai controlli ed alle violazioni riscontrate nell'ambito del regime di sostegno allo sviluppo rurale: il reg. (CE) n. 1975/06 e s.m. che stabilisce l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità; visto il decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 dal titolo "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n.73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" che aggiorna il quadro normativo nazionale; le disposizioni regionali in materia, ossia la Determinazione dirigenziale n. 1148 del 13.11.2009 con cui sono state definite le inadempienze e le conseguenti riduzioni ed esclusioni di pagamento per la misura 215;
- il manuale procedurale dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

#### 2. COMPETENZE

La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale 34/98 ed emana i bandi di apertura dei termini per la presentazione delle domande.

La Direzione Regionale 11 – Agricoltura e l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) sono incaricate, per quanto di rispettiva competenza, dell'emanazione delle disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative.

Specifiche disposizioni in materia possono essere fornite anche dagli Organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo nonché al coordinamento del pagamento degli aiuti.

L'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), in particolare, redige il manuale delle procedure che disciplina in modo particolareggiato le fasi del procedimento amministrativo e dei controlli.

In applicazione della legge regionale 17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca", le domande sul benessere animale sono istruite da Province (Organismi delegati "OD"). Sulla base di convenzioni stipulate con l' A.R.P.E.A., gli OD provvedono al ricevimento delle domande, all'istruttoria, al controllo, all'approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) ed alla conseguenziale produzione di un elenco di liquidazione.

A conclusione degli accertamenti circa il possesso dei requisiti, degli esiti delle verifiche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.) e del rispetto degli impegni previsti dalla misura 215, gli Enti delegati predispongono gli elenchi dei beneficiari cui spetta la corresponsione degli aiuti e li propongono all' A.R.P.E.A per il pagamento.

L' A.R.P.E.A., svolti ulteriori controlli, ne autorizza la liquidazione a carico dei fondi FEASR per il 44% e dei fondi nazionali per il 56%.

I CAA (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola) che sono stati incaricati della costituzione, della tenuta e dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali in Piemonte e possono essere incaricati dall'agricoltore di provvedere anche alla predisposizione delle domande per conseguire aiuti pubblici.

Il CSI-Piemonte fornisce supporto alla gestione informatica delle domande predisponendo i soft-ware in base alle indicazioni della Regione e di ARPEA, estraendo dati a livello massale nei casi necessari e garantendo assistenza tecnica ai Soggetti compilatori.

### 3. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto si rimanda a tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di sviluppo rurale ed in particolare alla misura sul benessere animale.

La Direzione Regionale 11 – Agricoltura e ARPEA sono incaricate, per quanto di rispettiva competenza, di emanare eventuali ulteriori disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative.

Potranno essere fornite disposizioni, inoltre, da parte degli organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo nonché al coordinamento del pagamento degli aiuti.

## PARTE 2 DOMANDE DI PAGAMENTO

### 4. OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il beneficiario degli aiuti, in ogni anno del periodo di impegno successivo al primo per il quale la domanda di aiuto è stata ritenuta ammissibile, è tenuto a presentare una *domanda di pagamento* a conferma degli impegni intrapresi, riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nell'ordinamento aziendale, negli animali allevati o UBA corrispondenti assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

La mancata presentazione della domanda oltre la data fissata, i cui termini sono specificati al par. 9, comporta la decadenza della medesima domanda a partire dal primo anno di adesione all'azione del PSR 2007-2013.

### 5. BENEFICIARI

Le presenti disposizioni sono indirizzate:

- agli imprenditori agricoli, posizionati sino al 319° posto della graduatoria approvata con D.D. n. 220 del 05.03.2010, che proseguono gli impegni assunti nel 2009 con l'adesione al bando approvato con DGR n. 66-11823 del 20.07.2009, relativo alla misura 215. **Per tali beneficiari il 2010 rappresenta il 2° anno di impegno (a decorrere dal 10.11.2010);**

- agli imprenditori agricoli che nell'anno 2010 succedono a un precedente beneficiario nella conduzione degli allevamenti sui quali sono in corso di applicazione impegni della misura 215 di cui al trattino precedente, **Per tali beneficiari il 2010 rappresenta il 2° anno di impegno (a decorrere dal 10.11.2010) ;**

- ai giovani agricoltori che si sono insediati in aziende agricole ai sensi della Misura 112 del PSR e che proseguono gli impegni assunti nel 2009 con l'adesione al bando approvato con DGR n. 66-11823 del 20.07.2009 dagli imprenditori agricoli di cui al primo trattino, relativo alla misura 215. **Per tali beneficiari, il 2010 rappresenta il 2° anno di impegno (a decorrere dal 10.11.2010).**

### 6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli impegni possono essere assunti in tutto il territorio della regione Piemonte.

Non verranno finanziati impegni assunti al di fuori del territorio della regione Piemonte.

### 7. DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE

I dati e le dichiarazioni sono resi a titolo di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47; essi devono essere veritieri, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

Le domande vengono compilate con riferimento ai dati del fascicolo aziendale ed indicano nel dettaglio l'insieme delle superfici e degli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno.

Le domande infatti devono contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità della misura ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l'accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità, ed in seguito, degli impegni (art. 48 del reg. CE n. 1974/06).

Il controllo sul rispetto della condizionalità e dei criteri di gestione obbligatori riguarderà l'intera consistenza aziendale; il rispetto degli impegni sul benessere animale sarà verificato in riferimento alle superfici e/o alle unità di bestiame adulto (UBA) interessate dalla richiesta di pagamento, tenendo conto ove necessario della situazione complessiva dell'azienda.

Le domande devono inoltre contenere tutti i dati necessari ad assolvere gli obblighi di monitoraggio e verifica posti dalla normativa comunitaria, che potranno anche essere richiesti in forma incrementata nell'arco del periodo di impegno.

La domanda comprende, tra l'altro, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere, circa la consapevolezza dei requisiti e delle prescrizioni o impegni previsti dalla misura e l'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presentazione della domanda costituisce per la Regione, l'ARPEA e l'Organismo delegato competente autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

## **8. MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

### **8.1 Gestione informatica delle domande**

La gestione delle domande della misura 215, avviene in modalità informatizzata a partire dalla loro predisposizione utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Trattandosi di domande di pagamento si considera verificata la condizione che le aziende beneficiarie dei premi risultino iscritte all'Anagrafe agricola unica del Piemonte e che abbiano conferito mandato ad un CAA (Centro Autorizzato di Assistenza Agricola) per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.

Le aziende agricole che subentrano negli impegni tenuti da aziende beneficiarie ma non siano iscritte all'Anagrafe agricola unica e non abbiano costituito un fascicolo, devono conferire mandato ad un CAA, scelto liberamente, fornendo un documento di identità in corso di validità.

I CAA che sono stati incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali in Piemonte svolgono tale servizio a titolo gratuito, in quanto già coperto da contributo pubblico.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei C.A.A. sono consultabili all'indirizzo:

<http://www.arpea.piemonte.it/cms/recapiti-2.html>

### **8.2 Modalità di compilazione delle domande on line**

Le domande dovranno essere compilate e presentate utilizzando la seguente modalità.

Le aziende che rispondono ai requisiti specifici e che abbiano una posizione attiva nell'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di pagamento:

a) tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale.

Tale operazione non è gratuita.

Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione.

Oppure:

b) in proprio, utilizzando i servizi di compilazione on line disponibili sul portale Sistemapiemonte, previa registrazione della persona fisica o del rappresentante legale dell'azienda o dell'ente.

La registrazione può essere effettuata dalla pagina [http://www.regione.piemonte.it/agri/sist\\_info/sistp\\_gestamm.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/sist_info/sistp_gestamm.htm) cliccando sul link "Registrazione aziende e privati" ed attribuisce al richiedente le credenziali di accesso (nome utente e password) indispensabili per accedere al servizio di compilazione.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato potrà accedere al servizio di compilazione cliccando sul link specifico dal nome "Programma di sviluppo rurale 2007-2013" nella pagina della sezione Agricoltura del sito regionale che ospita l'elenco dei servizi di gestione amministrativa del portale:

Sistemapiemonte: [http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi\\_contributi/](http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/)

In entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) a conclusione della procedura, le domande compilate in modo completo dovranno essere stampate in copia cartacea, essere sottoscritte dall'interessato ed essere trasmesse in modo telematico nella versione definitiva.

**Nel caso di cui alla lettera a)** le domande sottoscritte dovranno essere detenute presso il CAA competente e riportare in allegato la fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Il CAA garantisce la correttezza dei dati contenuti in domanda ed ha l'obbligo di produrre la stessa per tutte le aziende di cui venga dato preavviso del controllo in loco da parte degli Enti delegati deputati alla gestione delle domande e negli altri casi in cui verrà richiesto specificamente.

Affinché l'agricoltore sia consapevole degli impegni intrapresi è opportuno che sia in possesso di copia della domanda sottoscritta.

**Nel caso di cui alla lettera b)** le domande sottoscritte e munite di fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità dovranno pervenire all'Ente delegato competente per territorio entro la stessa data stabilita per la trasmissione di cui al successivo paragrafo (11 giugno 2010 ore 12,00).

### **8.3 Trasmissione agli Enti delegati competenti per territorio**

Le domande devono essere trasmesse all'Ente delegato nel cui territorio ricade:

– il centro aziendale (U.T.E. principale).

Nel caso di richieste di contributi, rappresenta errore bloccante, che impedisce la trasmissione telematica, l'assenza di indicazione delle coordinate bancarie nel modello di domanda.

## **9. TERMINI DI PRESENTAZIONE**

Il termine ultimo di scadenza per la trasmissione telematica delle domande di pagamento agli Organismi delegati è stabilito **al 11 giugno 2010**.

Nel caso di compilazione in proprio, la consegna del formato cartaceo dovrà avvenire entro le **ore 12.00 del 11 giugno 2010**.

Tale termine tiene conto della necessità di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del SIGC nel cui ambito di controllo rientra parimenti la domanda unica presentata ai sensi del reg. CE 73/2009.

Anche le domande di modifica delle domande di pagamento già trasmesse (in conseguenza di eventuali errori di compilazione, ecc.) dovranno essere presentate entro **l'11 giugno 2010**.

Se la domanda di modifica (e quella di revoca di cui al par. 9.2) non sono riferite o non siano riconducibili ad una domanda precedente verrà presa in considerazione la prima domanda di pagamento.

Sia la domanda originaria che quella modificata restano tracciate a sistema.

Qualora pervengano, entro i termini consentiti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

I dati di tale domanda dovranno trovare rispondenza nell'aggiornamento del fascicolo aziendale e verranno presi in esame dagli OD nel corso dell'istruttoria.

La domanda di modifica va compilata, stampata in copia cartacea, sottoscritta e presentata secondo le modalità già indicate al par. 8.

Gli OD potranno in qualsiasi fase del procedimento di loro competenza richiedere copia autentica della domanda sottoscritta dal beneficiario e detenuta presso il CAA mandatario.

Gli OD potranno richiedere, inoltre, qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria nel corso dell'istruttoria della pratica.

### **9.1 Presentazione tardiva**

Le domande di pagamento e le eventuali domande di modifica **verranno considerate irricevibili** qualora non siano state trasmesse entro **l'11 giugno 2010**.

### **9.2 Revoca totale o parziale delle domande**

Ai sensi dell'art. 22 del reg. CE 796/2004 (ora art. 25 del Reg. CE n. 1122/2009), la revoca totale o parziale della domanda può avvenire in qualsiasi momento senza determinare l'applicazione di penalità, a eccezione dei casi di seguito specificati.

Se l'autorità competente ha già comunicato all'agricoltore il riscontro di irregolarità nella domanda di pagamento o l'intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche riguardanti le irregolarità rilevate.

## ***PARTE 3 VARIAZIONI NEGLI IMPEGNI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE***

### **10. RIDUZIONE DEI CAPI O DELLE UBA OGGETTO DI IMPEGNO**

Qualora l'impegno assunto non venga portato a termine dal beneficiario o dall'eventuale subentrante nella conduzione dell'allevamento, il beneficiario è tenuto a restituire con i relativi interessi gli aiuti percepiti per le UBA sulle quali l'impegno si è interrotto, a eccezione dei casi indicati al punto A).

Per l'azione 215, il cui sostegno è riferito ad animali allevati, in caso di riduzione dei capi, o UBA corrispondenti, oggetto di impegno si applicano le penalità previste dalle disposizioni attuative dell'azione, tranne che nei casi previsti al punto A).

A) La restituzione non è dovuta nel caso in cui l'interruzione totale o parziale dell'impegno sia imputabile:

- a motivi di forza maggiore, definiti dall'art. 47 del reg. CE 1974/2006. Tali evenienze devono essere notificate all'Organismo delegato che istruisce la domanda, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi;
- alla cessazione definitiva dell'attività agricola dopo aver adempiuto una parte significativa dell'impegno (almeno il 60% della durata prevista) e senza che la successione all'impegno sia realizzabile.

### **11. CONDIZIONALITA' E REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI IN MATERIA DI BENESSERE ANIMALE**

Come indicato al par. 6 *Condizioni di ammissibilità e requisiti* del cap. 5.3.2.1.5. del PSR i beneficiari delle azioni della misura 215 (pagamenti per il benessere animale) sono tenuti ad osservare le norme in materia di condizionalità e i requisiti minimi obbligatori in materia di benessere animale (*baseline*).

Le norme regionali in materia di *condizionalità* sono state definite con la D.G.R. n. 45-13439 del 1° marzo 2010, in applicazione del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009.

## **PARTE 4 FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE**

### **12. RIGETTO DELLE DOMANDE**

Le domande presentate incomplete o non redatte in maniera conforme all'apposita procedura non verranno prese in considerazione, dandone comunicazione all'interessato.

### **13. MUTAMENTI DELLA SITUAZIONE RISPETTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Qualora il beneficiario, dopo l'avvenuta presentazione della domanda, intenda rinunciare al premio, deve darne immediata comunicazione all'Ente delegato che ha in carico la sua domanda, mediante lettera raccomandata.

Vanno notificate agli Enti competenti, entro 10 giorni dal verificarsi del cambiamento medesimo, le modifiche intervenute dopo la presentazione delle domande e successivamente ai tempi consentiti per la presentazione delle domande di modifica di cui all'articolo 15 del Reg. (CE) n. 796/2004, di cui al paragrafo 9.

### **14. SITUAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE**

Il sistema informativo consentirà alla Direzione regionale Agricoltura, agli Organismi delegati e all'ARPEA di essere costantemente aggiornati in merito alla situazione delle domande presentate.

Altri dati potranno essere richiesti agli OD da parte dell'ARPEA o della Direzione regionale competente, anche a seguito di richieste di Organismi nazionali o comunitari.

### **15. ISTRUTTORIA E CONTROLLI**

Le Amministrazioni provinciali provvedono al ricevimento delle domande, all'istruttoria, al controllo, all'approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) ed alla consequenziale produzione di un elenco di liquidazione.

Esse potranno richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si renda necessaria nel corso dell'istruttoria della pratica.

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi di cui all'articolo 11 del reg. CE n. 1975/2006. I controlli amministrativi comprendono controlli incrociati, tra l'altro, con i dati del sistema integrato.

I controlli in loco ai sensi dell'art. 12 del reg. CE 1975/2006 e s.m.i. sono svolti su un campione minimo del 5% delle aziende che presentano domanda di pagamento.

I richiedenti che non siano risultati ammissibili in seguito ai controlli amministrativi non rientrano nel numero complessivo di beneficiari controllati in loco.

Si rimanda al Manuale procedurale della misura 215 di ARPEA.

## **PARTE 5 PROVVEDIMENTI CON ESITO NEGATIVO (O PARZIALMENTE NEGATIVO)**

### **16. ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL PSR**

Verranno esclusi dal pagamento gli aderenti alla misura 215 che non consentano agli organismi autorizzati l'effettuazione dei controlli, tra i quali quelli sanitari, necessari per verificare l'ottemperanza degli obblighi assunti.

Come indicato al par. 16 del capitolo 11.4 del PSR 2007-2013, non potranno, inoltre, beneficiare degli aiuti previsti i soggetti che:

1. non siano in regola con i versamenti contributivi; tale regolarità è attestabile con la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o mediante la dichiarazione rilasciata da parte degli Enti previdenziali. A tal proposito gli OD dovranno effettuare una richiesta, anche attraverso le procedure informatiche, all'INPS o agli altri Enti di previdenza sociale per ogni anno di impegno. Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel qual caso è possibile erogare gli aiuti;
2. non abbiano rispettato gli obblighi e/o non possiedano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso l'acquisto di latte dal primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto;
3. non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità montane o dagli Organismi Pagatori riconosciuti;
4. non abbiano restituito somme non dovute, percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali, regionali da parte della Regione, Province, Comunità montane o dagli Organismi Pagatori riconosciuti;
5. abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
6. siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari. In tale caso la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell' "n+2").

La regolarità della situazione dei richiedenti rispetto a tali condizioni verrà dichiarata in domanda ed accertata dagli OD nell'ambito delle verifiche svolte a carico del campione di aziende estratto per il controllo in loco.

Nel caso in cui, dopo la concessione degli aiuti, i soggetti beneficiari si trovino in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi.

A tal proposito si rileva come i principali riferimenti di legge relativi ai reati di frode o sofisticazione dei prodotti agroalimentari sono:

- artt. 5 e 6 della legge 30.04.1962 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" (così modificata dalla L. 26.02.1963 n. 441, L. 19.02.1992 n. 142, D.P.R. 19.11.1997 n. 514 e dalla L. 27.12.1997 n. 449);
- Legge 07.08.1986 n. 462 e s.m.i. "Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari";
- Legge 20.02.2006 n. 82 "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";
- Decreto legislativo 08.06.2001, n. 231 e s.m.i. "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300" relativamente alle disposizioni riferite ai reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari.

Tali disposizioni legislative prevedono l'irrogazione di sanzioni penali e sono collegabili (talvolta come leggi speciali rispetto al codice penale) alle fattispecie penali, secondo le modalità previste dai punti 5 e 6, di cui principalmente agli articoli 439 c.p. (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari), 440 c.p. (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari), 442 c.p. (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate), 444 c.p. (commercio di sostanze alimentari nocive) 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio), 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517 quater c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

Non è altresì ammesso al finanziamento chi abbia subito condanna o sia in attesa di sentenza per i reati di frode (compiuti per ottenere contributi statali di enti pubblici e della Comunità Europea o per destinare il contributo ottenuto a diverse finalità rispetto allo scopo stesso) a cui è estesa l'esclusione dai benefici dal PSR 2007-2013 secondo le modalità previste dai punti 5 e 6. Tali delitti sono principalmente previsti dagli articoli 316 bis (malversazione ai danni dello stato), 316 ter c.p. (indebita percezione a danno dello Stato), 640 c.p. (truffa semplice), 640 bis c.p. (truffa aggravata ai danni dello Stato, della Comunità Europea e degli enti pubblici).

Comunque tutti i reati previsti devono essere inerenti ad attività aziendale.

Sono fatte salve le ipotesi in cui vi sia stata l'estinzione del reato (titolo VI c.p. artt. 150 – 169 e art. 460 c.p.p. – con riguardo alla condanna comminata a seguito di Decreto Penale -) o la riabilitazione (ex artt. 178 e 179 c.p. e art. 683 c.p.p.) dei soggetti interessati.

In relazione alla fattispecie "soggetti in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari" si considerano i seguenti soggetti:

- imputati a seguito di rinvio a giudizio;
- imputati a seguito di decreto di citazione a giudizio;
- imputati a seguito dell'emissione del Decreto Penale di condanna.

Sono interessati da questa disposizione i seguenti soggetti:

- il soggetto beneficiario del contributo (società di capitali, società di persone, ditta individuale, etc.);
- il legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'aiuto.

L'esclusione dai benefici per i casi contemplati ai punti 5 e 6 si applica anche in caso di eventuale successiva sostituzione del legale rappresentante e/o modifica della ragione sociale.

#### Precisazione delle ipotesi previste nei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6

Qualora le ipotesi di esclusione previste ai sopra indicati punti 1, 2, 3, 4 e 5 intervengano:

- in fase di erogazione degli aiuti: l'ufficio provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi, fatta salva la possibilità di sanare le eventuali situazioni irregolari sopra indicate secondo le disposizioni procedurali stabilite dalla legge 241/1990 e s.m.i.

Per le ipotesi di esclusione previste in premessa al punto 1, viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa comunitaria e nazionale; nel qual caso è possibile erogare gli aiuti.

Qualora le ipotesi di esclusione previste al sopra indicato punto 6 intervengano:

- in fase di erogazione dei contributi e nel caso in cui il beneficiario o il legale rappresentante dello stesso siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari, la domanda di pagamento presentata è sospesa per un periodo coerente con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie come previsto all'art. 29 del reg. CE 1290/05.

Il periodo di sospensione non potrà superare il 30 giugno 2015 tenuto conto delle disposizioni dell'art. 29, comma 2, del Reg. CE 1290/05.

Dopo tale data l'Ufficio competente che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti, provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi.

E' fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 29 del Reg. CE 1290/05.

#### **17. ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO (O RIDUZIONI DEL PAGAMENTO) A CAUSA DI DIFFORMITA' O VIOLAZIONI**

La mancata osservanza delle prescrizioni tecniche o documentali e/o dei vincoli di *baseline* comporta l'applicazione della normativa vigente e delle disposizioni applicative regionali in merito alle riduzioni o esclusioni di premio conseguenti alle violazioni di impegni nell'ambito dello sviluppo rurale.

Verrà applicato il sistema di riduzioni ed esclusioni previsto dal reg. CE 1975/06, concernente l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Nel caso di difformità riscontrate tra le superfici e/o le UBA dichiarate e quelle accertate vengono applicati rispettivamente l'articolo 17 del reg. CE 1975/06 (come modificato dal reg. CE 484/2009) che rimandano agli articoli e 57, 59, 60 del reg. 796/2004 (ora articoli n. 63, 65, 66 e 75 del Reg. CE n. 1122/2009).

Nel caso di inadempienze riscontrate a carico degli impegni tecnici verrà applicata la disciplina attuativa ed integrativa rispetto ai regolamenti citati dettata a livello nazionale dal Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22.12.2009 (che ha recepito i contenuti sostanziali del D.M. 1205 del 20/03/2008) e dagli atti di recepimento regionale.

#### **18. RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI**

Secondo il disposto della Legge 241/90 e s.m., nei provvedimenti predisposti dagli Organismi delegati all'istruttoria e ad altre funzioni di autorizzazione e/o di controllo indirizzati ai soggetti richiedenti contributi pubblici deve essere indicata l'Autorità a cui è possibile eventualmente presentare ricorso ed il relativo termine.

Avverso i provvedimenti adottati dagli OD non è possibile la presentazione alla Regione di ricorso gerarchico o di istanze di riesame.

A tutela delle posizioni di interesse legittimo è possibile presentare alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

### **II. DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELLA MISURA 215**

Le disposizioni relative alla misura sono quelle riportate nell'allegato A) e nella tabella 1 allegata alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 66-11823 del 20 luglio 2009 e disponibile all'indirizzo internet: [http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007\\_13/misure/215.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/misure/215.htm)